



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 30 del 18-12-2018

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E BILANCIO TRIENNALE 2019-2021. APPROVAZIONE SCHEMI ED ALLEGATI

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **19:30**, nella Residenza Comunale per determinazione del Presidente si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto:

GROSSO CLAUDIO	Presente
CESARATO ALESSANDRO	Assente
BALDONI CRISTINA	Presente
MAZZON CELESTINO	Presente
BORGA FILIPPO	Presente
PIAZZA ANTONIO	Presente
GASPARINI CRISTINA	Presente
MARCASSA MAURO	Presente
BONESSO VITTORINA	Presente
Giomo Raffaella	Assente
Pavan Roberto	Assente
RONCHIN CLAUDIA	Assente
PETRUZZI EZIO	Assente

Assiste alla seduta Pontini Claudio nella sua qualità di Segretario Generale. MARCASSA MAURO nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

BORGA FILIPPO

PIAZZA ANTONIO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”*, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli Enti Territoriali (regioni, province, comune ed enti del SSN), entrata in vigore dal 1^a gennaio 2015;

Atteso che tale riforma è considerata uno dei capisaldi nella generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dell'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire altresì la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Costatato che il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, all'art. 11, titolato *“Schemi di Bilancio”*, delinea nella sua essenzialità la struttura che la documentazione giuridica di programmazione e rendicontazione finanziaria deve assumere, prevedendo nello specifico quanto di seguito riportato:

- al comma 13 che *“Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale”*;
- al comma 14 che *“A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'articolo 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

Richiamati altresì il comma 1 dell'articolo 74 del succitato decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014 e rubricato *“Adeguamento dell'ordinamento contabile degli Enti Locali”*, e l'art. 1, comma 510, della Legge n. 190 del 2014, apportanti modifiche al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati, nello specifico, i seguenti punti del comma 1 dell'articolo 74 del Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011:

- **punto 5** con il quale si dispone la testuale sostituzione del contenuto dell'art. 151 del T.U. n. 267/2000, con il seguente:
“Art. 151. (Principi generali).
1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

- **punto 11** con il quale si apportano le rettifiche di seguito specificate all’art. 162, rubricato “Principi del Bilancio”, del T.U. n. 267/2000:

a) al comma 1, le parole: «redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo» sono sostituite dalle seguenti:«riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.»;

- **punto 19** con il quale si dispone la testuale sostituzione del contenuto dell’art. 170 del T.U. n. 267/2000, con il seguente:

“Art. 170. (Documento unico di programmazione).

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo

schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione”;

Evidenziato quindi che, come si evince dal testo del sopra riportato art. 151, comma 1, del TUEL, così come modificato dai D. Lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014, il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre mentre quello per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, è fissato al 31 luglio, e rimarcato che tali termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Reso noto che, in ottemperanza a quanto statuito dall'articolo 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 ed in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al Decreto Legislativo stesso, con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 28 luglio 2018 si è provveduto ad approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021;

Richiamati i seguenti articoli:

- art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'art. 54 della Legge n. 388 del 23.12.2000, ai sensi del quale si statuisce che:
“Le province e i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”;

- art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazione, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- art. 193, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi del quale “Per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote di propria competenza entro la data di cui [...]”;

Dato atto, in forza del combinato disposto della normativa soprarichiamata, del mantenimento delle medesime tariffe ed aliquote applicate nel 2015 e reso noto che il nostro Ente, pur avendone normativamente la facoltà, ha scelto di mantenere invariate le aliquote inerenti all’imposta di soggiorno;

Richiamato l’art. 174, comma 1, del più volte citato Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014, il quale statuisce testualmente che “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”, con termine, quest’ultimo, da intendersi ordinatorio;

Dato atto che, in ottemperanza alla disposizione summenzionata, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 117 del 3 dicembre 2018 ha provveduto ad approvare lo schema di Bilancio Triennale 2019-2021 quale documento di programmazione finanziaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi nonché dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

Ribadito che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che, in particolare:

- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
- sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D. Lgs n. 126/2014;
- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse;
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe deliberate come per legge;
- i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni;

Richiamato altresì l’art. 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Altri allegati al bilancio di previsione”, così come rettificato dall’art. 74, comma 1, del più volte citato decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, ai sensi del quale si individuano i seguenti documenti da allegare al bilancio di previsione:

- *“a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del*

bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

- *b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;*
- *c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;*
- *d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;*

Reso noto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla summenzionata disposizione normativa, sul sito internet del Comune di Quarto d'Altino, all'indirizzo www.comune.quartodaltino.ve.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Bilanci – bilancio preventivo e consuntivo" è stato pubblicato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2017, dal quale risulta che l'Ente non è strutturalmente deficitario secondo la disciplina dell'art. 242 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, mentre alla voce "Enti controllati – Società partecipate" sono disponibili per la consultazione i rendiconti della gestione od i bilanci consolidati deliberati delle società partecipate dal nostro Ente relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione oggetto del presente atto;

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni in materia;

Appurato che, non risultando il nostro Ente strutturalmente deficitario ai sensi del comma 1 del summenzionato art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale;

Preso atto della coerenza delle previsioni di bilancio con gli obiettivi di cui ai commi da 707 a 734 dell'art. 1 della L. 208/2015, per il triennio 2019-2021;

Richiamato nuovamente l'articolo 11 del succitato decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014 e rubricato "Schemi di Bilancio", ed in particolare il comma 3 ai sensi del quale si dispone testualmente che: "Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.”;

Ritenuto, quindi, in base alle succitate disposizioni normativa, di dover allegare al bilancio di Previsione 2019 ed al Bilancio Triennale 2019-2021 la documentazione analiticamente elencata ai punti precedenti;

Rilevato che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006;

Reso noto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 - Nota di Aggiornamento contenente quali allegati integranti e sostanziali:

- la programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
- il programma biennale degli acquisti;
- il piano di razionalizzazione;

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nell'anno 2019 e verificata la capacità di indebitamento dell'Ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D. Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale adottata in data odierna viene disposta la destinazione dei proventi delle sanzioni al codice della strada ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 con riferimento alla previsione dell'anno 2018;

Dato atto che verrà assunta in data odierna la deliberazione del Consiglio Comunale di verifica della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da allegare al Bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come rettificato dall'art. 74, comma 1, del più volte citato decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 e dalla quale si evince la non sussistenza nelle disponibilità dell'ente di aree PIP e PEEP da valorizzare per una eventuale vendita;

Richiamato l'art. 46, comma 3, del D. L. n. 112 del 25 giugno 2008, integrato e convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, il quale stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio preventivo degli enti territoriali;

Dato atto che, in conformità alla norma richiamata al punto precedente, la spesa per il conferimento degli incarichi è fissata nella misura del 1% calcolata con riferimento alla spesa corrente;

Ricordato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2018 è stato approvato il

Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2017 dalla quale risulta che l'Ente non è strutturalmente deficitario secondo la disciplina dell'art. 242 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Riscontrata la regolarità del prospetto di bilancio di previsione finanziario riferito al triennio 2019-2021, così come stabilito dall'art. 162 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale viene testualmente disposto quanto segue:

- al comma 1, modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014: *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- al comma 6, sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014: *“Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità”*;

Reso noto che il Revisore dei Conti ha rilasciato il proprio parere favorevole in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Accertato che copia degli schemi dei documenti contabili, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 3 dicembre 2018, unitamente al parere del Revisore Unico del Conto, è stata posta a disposizione dei Consiglieri Comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art. 174, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da certificazione eseguita dall'ufficio segreteria;

Preso atto del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti ed impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui ai sensi di quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs n. 267/2000. così come integrato e modificato dal D. Lgs n. 126/2014;

Visti:

- la verifica sul Bilancio relativa al saldo per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, di cui ai commi da 707 a 734 dell'art. 1 della L. 208/2015;
- il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dall'art. 48, commi 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il verbale della Commissione Consiliare;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo statuto dell'Ente;

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di approvare il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2019/2021, avente pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, per la competenza e all'esercizio 2019 per la cassa e i relativi allegati con le seguenti risultanze:

ENTRATE	PREVISIONI CASSA ANNO 2019	PREVISIONI COMPETENZA ANNO 2019	PREVISIONI COMPETENZA ANNO 2020	PREVISIONI COMPETENZA ANNO 2021
<i>Fondo cassa inizio esercizio</i>	1.500.000,00			
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.884.023,03	3.165.650,00	3.155.500,00	3.055.500,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	808.398,33	771.000,00	737.000,00	738.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	658.613,02	628.950,00	611.950,00	613.950,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	500.228,79	400.000,00	670.000,00	495.000,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione prestiti	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.250.661,98	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	10.001.925,15	6.615.600,00	6.424.450,00	6.152.450,00
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	1.552.042,06			

SPESE	PREVISIONI CASSA ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
TITOLO 1 - Spese correnti	5.274.499,93	4.084.700,00	4.062.345,00	4.070.045,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.442.843,16	800.000,00	670.000,00	495.000,00
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso prestiti	480.900,00	480.900,00	442.105,00	337.405,00
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.251.640,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
TOTALE SPESE	8.449.883,09	6.615.600,00	6.424.450,00	6.152.450,00

2. di approvare gli allegati al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 così come previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.lgs.126/2014, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegati;
3. di approvare, altresì, che la spesa per il conferimento degli incarichi sia fissata nella misura del 1% calcolata con riferimento alla spesa corrente;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 444, della Legge n. 228 del 24.12.2012, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006, nel rispetto delle previsioni di cui alla L. 208/2015, le aliquote e le tariffe dei tributi comunali possono essere modificate entro la data di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL. Qualora tali aliquote e tariffe non vengano esplicitamente modificate entro il termine specificato, sono da considerarsi confermate per l'anno in corso nella misura applicata per l'anno 2018;
5. di non provvedere ad applicare l'aumento della tassa di soggiorno prevista dalla delibera di G.C. n. 70 del 30/07/2015;
6. di dare altresì atto che non esistono nelle disponibilità dell'ente aree PIP e PEEP da valorizzare per una eventuale vendita;
7. di prendere atto del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti ed impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui ai sensi di quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs n. 267/2000 così come integrato e modificato dal D. Lgs n. 126/2014.

Infine, ai sensi dell'art.134, comma 4 del *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, la presente deliberazione, con votazione unanime espressa in modo palese per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 comma 1 T.U n. 267 del 18/08/2000)

Favorevole

Quarto d' Altino, 13-12-2018.

Il Responsabile del servizio
F.to CARRETTIN ROSANNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 comma 1 T.U n. 267 del 18/08/2000)

Favorevole

Quarto d' Altino, 13-12-2018.

Il Responsabile del servizio
F.to CARRETTIN ROSANNA

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MARCASSA MAURO

Il Segretario Generale
F.to Pontini Claudio

Relazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.267/2000, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio on line, n. _____ Reg.Publ., per quindici giorni consecutivi.

Il _____

Il funzionario delegato
F.to BRAVIN LAURA

Copia conforme all'originale, in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Li, _____
Il funzionario delegato

BRAVIN LAURA

Certificato di esecutività

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line, per cui, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma, art. 134 T.U. 267/2000.

Li, _____

Il funzionario delegato
F.to BRAVIN LAURA